



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

MOLISE

Legge n° 8 del 29/05/2026

BUR n°34 del 29/05/2026

(Scadenza  
28/07/2026)

Bilancio di previsione della Regione Molise 2026-2028

La legge in esame presenta profili di incostituzionalità relativi

Articolo 2 (allegati al bilancio di previsione 2026-2028)

Con riferimento al prospetto a1) "Elenco quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto" (Allegato 9), di cui al comma 1, lettera i), si rileva che è iscritta erroneamente tra le risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, la voce "Accantonamento Legge di Bilancio 2023, articolo 1, comma 527", per un importo pari a euro 2.928.000,00. Tale accantonamento è riferito al contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione Molise per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, commi da 527-ter a 527-quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'importo del contributo è determinato dall'Allegato VI-bis alla medesima legge in euro 2.919.492,10.

Si richiama che l'accantonamento in questione era stato già oggetto di richiesta di impugnativa, formulata con nota n. 32113 del 17 febbraio 2026, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito dell'analisi di costituzionalità della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 19, recante "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2024", cui si rinvia per un'analisi dettagliata. In tale sede era stato rilevato che il mancato rispetto, da parte della Regione, delle modalità previste dalla legge per l'assolvimento del contributo alla

finanza pubblica aveva determinato un indebito incremento della capacità di spesa regionale, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si richiama che l'articolo 1, comma 527-quater, della legge n. 213 del 2023 dispone che le quote di disavanzo non recuperate siano integralmente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote di recupero previste dai piani di rientro già in essere. Ne consegue che la Regione Molise è tenuta a iscrivere nel bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento all'esercizio 2026, un apposito accantonamento di euro 2.919.492,10, in termini di stanziamento di bilancio.

Si chiede, pertanto, che la Regione assuma l'impegno formale a provvedere in tal senso mediante apposita variazione di bilancio. In difetto, si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa del provvedimento in esame per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'omessa iscrizione dell'accantonamento prescritto dalla legge statale comporta un ampliamento della capacità di spesa della Regione.

Articolo 3 (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2026): la disposizione autorizza per l'anno 2026 risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale pari a euro 955.834.918,01, iscritte alla Missione 13 "Tutela della salute".

Preliminarmente, con riferimento alle poste iscritte nel Programma 7 della medesima Missione 13, si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento alla legge regionale 27 maggio 2026, n. 7 (Legge di stabilità regionale anno 2026).

In via generale, si rileva, pertanto, che nel bilancio di previsione in esame non risulta rappresentata la situazione delle perdite non coperte dal Servizio sanitario regionale della Regione Molise al IV trimestre 2025, pari a 198,401 milioni di euro. La mancata esposizione del disavanzo sanitario risulta, peraltro, confermata dall'assenza, nelle citate tabelle 1 e 2 della Nota integrativa (Allegato 16), relative alla composizione e alle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025, di una specifica voce riferita al medesimo disavanzo, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, e dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha autorizzato la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della Regione Molise, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario regionale al 31

dicembre 2023 e, in seguito, l'articolo 1, comma 871, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto l'adozione, da parte della Regione Molise, di un piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo al 2023.

Nel paragrafo "Gestione sanitaria" del parere dell'organo di revisione, di cui al comma 2 della disposizione in esame, si rileva che, in attuazione della citata legge n. 199 del 2025 con deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 2026, la Regione Molise ha adottato il richiamato piano di copertura del disavanzo pregresso del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, stabilendo la copertura del disavanzo sanitario residuo a carico del bilancio regionale, pari a 31,206 milioni di euro, attraverso lo stanziamento di:

- a) euro 5 milioni già impegnati dalla Regione nell'esercizio 2025;
- b) euro 13,103 milioni da appostare nell'esercizio 2026;
- c) euro 13,103 milioni da appostare nell'esercizio 2027.

In merito, si rappresenta che i Tavoli tecnici, nella riunione del 27 marzo 2026, hanno esaminato la citata deliberazione n. 52 del 2026, richiedendone la rettifica ai fini delle successive valutazioni degli adempimenti previsti dalla richiamata legge n. 199 del 2025. Allo stato, non risulta che siano state apportate le modifiche richieste; al contrario, la legge regionale in esame richiama la deliberazione nella sua formulazione originaria, non positivamente valutata dai Tavoli tecnici.

Inoltre, dall'esame del bilancio gestionale 2026-2028 trasmesso dalla Regione emerge che, nell'ambito del Programma 4 della Missione 13, è stato iscritto il contributo previsto dalla citata legge n. 207 del 2024, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a carico dello Stato, nonché a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 13,103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 quale quota a carico della Regione.

Al riguardo, si rammenta che l'assegnazione del contributo statale è subordinata al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 383, della legge n. 207 del 2024, come da ultimo modificato dall'articolo 18-bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38. Tali condizioni non sono state riscontrate positivamente. Ne consegue che, allo stato, non si ravvisa il presupposto giuridico per l'iscrizione nel bilancio regionale del contributo a carico dello Stato e, a normativa vigente, l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 1, comma 381, della legge n. 207 del 2024 può avvenire esclusivamente nella misura del 20 per cento del contributo statale.

